



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL
MERCATO ORGANIZZATO E DELLA PIATTAFORMA
DI REGISTRAZIONE DEGLI SCAMBI BILATERALI
DELLE GARANZIE DI ORIGINE**

Positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas il 22 dicembre 2011, come successivamente modificato ed integrato

Versione del 20 luglio 2015

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Oggetto e allegati.....	4
Articolo 2 Definizioni	4
Articolo 3 Principi generali e modifiche del Regolamento.....	8
Articolo 4 Disposizioni tecniche di funzionamento.....	9
Articolo 5 Unità di misura e arrotondamenti.....	9
Articolo 6 Accesso al sistema informatico del GME.....	10
Articolo 7 Corrispettivi per i servizi erogati dal GME.....	10
Articolo 8 Informazioni sulla P-GO.....	10
Articolo 9 Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni.....	11
Articolo 10 Sicurezza di accesso.....	11
TITOLO II AMMISSIONE ALLA P-GO	13
Articolo 11 Requisiti di ammissione.....	13
Articolo 12 Domanda di ammissione alla P-GO e Contratto di adesione.....	13
Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla P-GO.....	13
Articolo 14 Procedura di ammissione.....	14
Articolo 15 Ammissione del GSE alla P-GO.....	14
Articolo 16 Elenco degli operatori ammessi alla P-GO.....	15
Articolo 17 Dati e informazioni per la partecipazione alla P-GO.....	15
Articolo 18 Dati e informazioni relativi agli operatori iscritti al registro GO.....	16
Articolo 19 Richiesta di informazioni.....	17
Articolo 20 Obblighi di comunicazione.....	17
Articolo 21 Esclusione su richiesta dalla P-GO.....	17
TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA P-GO	19
Articolo 22 Articolazione della P-GO.....	19
CAPO I FUNZIONAMENTO DEL M-GO	19
Articolo 23 Oggetto del M-GO.....	19
Articolo 24 Modalità di negoziazione.....	19
Articolo 25 Presentazione delle offerte.....	20
Articolo 26 Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte.....	21
Articolo 27 Negoziazione continua.....	21
Articolo 28 Comunicazione degli esiti del M-GO.....	22
Articolo 29 Definitività delle contrattazioni.....	23
CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA PB-GO	23
Articolo 30 Oggetto della PB-GO.....	23
SEZIONE I REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI TRA OPERATORI	24
Articolo 31 Giorni e orari di registrazione sulla PB-GO.....	24
Articolo 32 Modalità e termini di presentazione delle richieste di registrazione.....	24
Articolo 33 Verifiche di validità delle richieste di registrazione.....	25
Articolo 34 Controlli di congruità delle richieste di registrazione presentate con verifica di congruità.....	26
Articolo 35 Comunicazione degli esiti delle registrazioni.....	26
Articolo 36 Definitività delle registrazioni.....	27
SEZIONE II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI RISULTANTI IN ESITO ALLE PROCEDURE CONCORRENZIALI	27
Articolo 37 Registrazioni degli esiti delle procedure concorrenziali.....	27
Articolo 38 Comunicazione degli esiti delle registrazioni.....	28
Articolo 39 Definitività delle registrazioni.....	28
CAPO III CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DELLA P-GO	29
Articolo 40 Condizioni di emergenza.....	29
Articolo 41 Sospensione della P-GO.....	30
TITOLO IV SISTEMI DI GARANZIA	31
CAPO I SISTEMI DI GARANZIA SUL M-GO	31

Articolo 42	Garanzie delle offerte in acquisto	31
Articolo 43	Capienza delle garanzie delle offerte in acquisto	31
Articolo 44	Garanzie delle offerte in vendita	33
Articolo 45	Capienza delle garanzie delle offerte in vendita	33
CAPO II SISTEMI DI GARANZIA SULLA PB-GO		33
Articolo 46	Garanzie delle richieste di registrazione presentate con verifica di congruità	33
Articolo 47	Capienza delle garanzie delle richieste di registrazione presentate con verifica di congruità	34
TITOLO V FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SULLA P-GO		34
Articolo 48	Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME	34
CAPO I FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL M-GO35		
SEZIONE I FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE SUL M-GO.....		35
Articolo 49	Periodo di fatturazione	35
Articolo 50	Fatturazione	35
SEZIONE II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL M-GO		36
Articolo 51	Pagamenti degli operatori nei confronti del GME	36
Articolo 52	Pagamenti del GME nei confronti degli operatori	36
CAPO II REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SULLA PB-GO		36
Articolo 53	Pagamento a favore degli operatori venditori	36
TITOLO VI MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE		37
CAPO I VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI.....		37
Articolo 54	Violazioni del Regolamento e delle DTF.....	37
Articolo 55	Misure disciplinari	37
Articolo 56	Gradualità delle misure disciplinari	39
Articolo 57	Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo.....	40
Articolo 58	Pubblicità delle misure disciplinari	40
Articolo 59	Impugnazione del diniego di ammissione alla P-GO e delle misure disciplinari.....	40
CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA P-GO.....		41
Articolo 60	Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni	41
Articolo 61	Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte e delle richieste di registrazione	41
Articolo 62	Contestazione dell'esito del M-GO	41
Articolo 63	Contestazione delle operazioni di fatturazione	42
Articolo 64	Verifica delle contestazioni	42
CAPO III CONTROVERSIE.....		43
Articolo 65	Collegio arbitrale	43
Articolo 66	Risoluzione delle controversie	44
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI		45
Articolo 67	Movimentazione dei conti proprietà dell'operatore	45
Articolo 68	Funzionamento del sistema informatico	45

Allegato A- Domanda di Ammissione alla P-GO

Allegato B- Contratto di Adesione alla P-GO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e allegati

- 1.1 Il presente Regolamento di funzionamento dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine (nel seguito: Regolamento) e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, contengono le regole di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali per lo scambio delle garanzie di origine, adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 6.6, della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 28 luglio 2011 – ARG/elt 104/11.

Articolo 2 Definizioni

- 2.1 Nel Regolamento:
- a) per Autorità si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - b) per book di negoziazione si intende il prospetto video in cui è esposto l'insieme delle proposte di negoziazione immesse dagli operatori nel sistema informatico del M-GO, ordinate in base al prezzo e all'orario d'immissione;
 - c) per codice di identificazione dell'operatore si intende la sequenza alfanumerica che consente di identificare in maniera univoca un operatore, ai fini della partecipazione al M-GO o alla PB-GO;
 - d) per conto proprietà si intende: *i.* nel caso in cui l'operatore sia abilitato presso il registro GO con un solo profilo di accesso, il conto del registro GO associato dal GSE in corrispondenza del profilo di accesso dell'operatore; *ii.* nel caso in cui l'operatore sia abilitato presso il registro GO con diversi profili di accesso, ciascuno dei conti del registro GO, diversi tra loro, associati dal GSE in corrispondenza di ognuno dei profili di accesso dell'operatore;
 - e) per conto proprietà attivo si intende il conto proprietà rispetto al quale l'operatore può effettuare transazioni ovvero registrazioni, rispettivamente sul M-GO e sulla PB-GO, ovvero movimentazioni;
 - f) per GO si intendono le garanzie di origine;
 - g) per GO assegnate si intendono le garanzie di origine assegnate in esito allo svolgimento delle procedure concorrenziali;
 - h) per deliberazione ARG/elt 104/11 si intende la Deliberazione dell'Autorità del 28 luglio 2011 recante "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili";

- i) per D.Lgs. n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, di “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 1999;
- j) per D.lgs. n. 28/11 si intende il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 di “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;;
- k) per D.M. 6 luglio 2012 si intende il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “Attuazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- l) per direttiva 2009/28/CE si intende la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- m) per esclusione dalla P-GO si intende la perdita della qualifica di operatore della P-GO;
- n) per fase di registrazione si intende, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, l’insieme delle attività costituito dalla presentazione di una richiesta di registrazione di una transazione bilaterale da parte dell’operatore venditore, nella modalità senza verifica di congruità, dalla relativa accettazione da parte dell’operatore acquirente e dalla successiva attività di verifica di validità della richiesta presentata.
- o) per giorno lavorativo si intende un giorno dal lunedì al venerdì, ad eccezione di quelli riconosciuti festivi dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché di quelli eventualmente indicati nelle Disposizioni tecniche di funzionamento;
- p) per garanzie di origine si intendono i documenti di cui all’articolo 15 della Direttiva 2009/28/CE finalizzati a promuovere ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia rilasciati dal GSE, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, oggetto di negoziazione sul M-GO ovvero oggetto di registrazione sulla PB-GO;
- q) per GME si intende il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l’altro, la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, nonché l’organizzazione e la gestione della P-GO ai sensi della Deliberazione ARG/elt 104/11;
- r) per GSE si intende il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. ovvero la società per azioni che è stata costituita ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell’articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.115 del 18 maggio 2004;
- s) per M-GO si intende il mercato GO ovvero la sede di negoziazione delle GO organizzata e gestita dal GME;
- t) per movimentazione si intende l’operazione attraverso la quale l’operatore che dispone di più profili di accesso può movimentare le GO nella propria

- disponibilità da un proprio conto proprietà ad un altro proprio conto proprietà, associati ciascuno ad ognuno dei predetti profili di accesso;
- u) per negoziazione continua si intende la modalità di contrattazione sul M-GO basata sull'abbinamento automatico delle offerte di acquisto e di vendita, con possibilità di inserimento di nuove offerte in modo continuo durante le sessioni di contrattazione;
 - v) per offerta accettata si intende un'offerta congrua per la quale il titolare acquisisce il diritto di ricevere la prestazione richiesta o l'obbligo di fornire il servizio offerto, ai prezzi stabiliti in applicazione del Regolamento;
 - w) per offerta valida si intende l'offerta presentata sul M-GO conformemente alle procedure e nei termini previsti nel Regolamento;
 - x) per offerta congrua si intende l'offerta valida che ha superato con esito positivo tutte le verifiche previste nel Regolamento;
 - y) per operatore si intende la persona fisica o giuridica, venditore e/o acquirente, che è ammessa ad operare sul M-GO o sulla PB-GO;
 - z) per operatore acquirente assegnatario si intende l'operatore, persona fisica o giuridica, risultante assegnatario di GO oggetto delle procedure concorrenziali;
 - aa) per ordine di merito si intende l'ordine di priorità di un insieme di offerte di acquisto o di vendita presentate sul M-GO definito in base al prezzo offerto e, a parità di quest'ultimo, in base ad altri parametri di riferimento definiti nel Regolamento;
 - bb) per P-GO si intende la piattaforma GO;
 - cc) per PB-GO si intende la piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle GO, nonché delle transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali;
 - dd) per periodo di produzione si intende il periodo temporale di riferimento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili relativo alle GO, così come definito nel presente Regolamento;
 - ee) per piattaforma GO si intende l'insieme dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine articolato in M-GO e PB-GO;
 - ff) per prezzo di riferimento si intende, il prezzo medio, riferito ad un MWh, ponderato per le relative quantità, di tutte le transazioni eseguite durante una sessione del M-GO;
 - gg) per procedure concorrenziali si intendono le procedure organizzate e gestite dal GSE ai sensi dell'articolo 4 della Del. ARG/elt 104/11;
 - hh) per profilo di accesso si intende: *i.* nel caso in cui l'operatore sia abilitato presso il registro GO con un solo profilo di accesso, il profilo di accesso, tra quelli individuati nelle DTF, assegnato dal GSE all'operatore al momento dell'abilitazione al registro GO, attraverso il quale l'operatore partecipa al M-GO e/o alla PB-GO; *ii.* nel caso in cui l'operatore sia abilitato presso il registro GO con diversi profili di accesso, ciascuno dei profili di accesso, tra quelli individuati nelle DTF, assegnati dal GSE all'operatore al momento dell'abilitazione al registro GO, attraverso i quali l'operatore partecipa al M-GO e/o alla PB-GO;
 - ii) per registrazione conclusa sulla PB-GO si intende il trasferimento della titolarità delle GO dall'operatore venditore all'operatore acquirente ovvero

- dal GSE all'operatore acquirente assegnatario, con riferimento alle transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali;
- jj) per registrazione delle transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali si intende l'attività di registrazione delle transazioni bilaterali effettuate dal GSE ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II, del presente Regolamento;
 - kk) per registrazione delle transazioni bilaterali tra operatori si intende l'attività di registrazione delle transazioni bilaterali tra operatori effettuate ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento;
 - ll) per registro GO si intende il registro delle garanzie di origine italiane ed estere organizzato e gestito dal GSE, nell'ambito del quale le GO nella titolarità di ciascun operatore sono annotate nel relativo conto proprietà, qualora l'operatore sia abilitato presso il registro GO con un solo profilo di accesso ovvero nei relativi conti proprietà corrispondenti ciascuno ai singoli profili di accesso, qualora l'operatore sia abilitato presso il registro GO con diversi profili di accesso;
 - mm) per richiesta di registrazione si intende, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori, disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di GO, presentata da un operatore venditore attraverso la PB-GO;
 - nn) per richiesta di registrazione accettata si intende, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori, disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di GO, presentata da un operatore venditore attraverso la PB-GO ed accettata dall'operatore acquirente;
 - oo) per richiesta di registrazione rifiutata si intende, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori, disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di GO, presentata da un operatore venditore attraverso la PB-GO e rifiutata dall'operatore acquirente;
 - pp) per richiesta di registrazione congrua si intende, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori, disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di GO, presentata da un operatore venditore attraverso la PB-GO, nella modalità con verifica di congruità, ed accettata dall'operatore acquirente, che ha superato con esito positivo le verifiche di validità e di congruità previste nel Regolamento;
 - qq) per richiesta di registrazione con verifica di congruità si intende, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori, disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, una richiesta di registrazione presentata sulla PB-GO per la quale l'operatore ha richiesto le verifiche di congruità di cui al presente Regolamento;
 - rr) per richiesta di registrazione valida si intende, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori, disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, la richiesta di registrazione di una transazione bilaterale in vendita di GO, presentata da un operatore venditore attraverso la PB-GO ed accettata dall'operatore acquirente, che

- ha superato con esito positivo le verifiche di validità previste nel Regolamento;
- ss) per sessione si intende: *i.* sul M-GO, l'insieme delle attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle offerte, nonché alla determinazione del corrispondente esito; *ii.* sulla PB-GO, con riferimento alle registrazioni di transazioni bilaterali tra operatori, disciplinate al Titolo III, Capo II, Sezione I, del presente Regolamento, le attività direttamente connesse al ricevimento e alla gestione delle richieste di registrazione presentate nella modalità con verifica di congruità, secondo quanto previsto nel Regolamento;
 - tt) per sospensione dell'operatore dalla P-GO si intende la temporanea inibizione di un operatore dalla facoltà di presentare offerte sul M-GO ovvero di effettuare registrazioni sulla PB-GO.
 - uu) per tipologia di GO si intende una delle tipologie di GO tra quelle individuate nel presente Regolamento;
 - vv) per transazione bilaterale risultante in esito allo svolgimento delle procedure concorrenziali si intende la transazione bilaterale generata in esito allo svolgimento delle procedure concorrenziali, avente come venditore il GSE e come acquirente l'operatore risultante operatore acquirente assegnatario;
 - ww) per transazione bilaterale tra operatori si intende l'operazione di acquisto o di vendita di GO, conclusa al di fuori della P-GO tra tali operatori.

Articolo 3

Principi generali e modifiche del Regolamento

- 3.1 Il GME esercita le proprie funzioni secondo modalità trasparenti e non discriminatorie a salvaguardia del corretto funzionamento della P-GO.
- 3.2 In deroga agli obblighi di riservatezza previsti nel presente Regolamento ovvero nel contratto di adesione di cui all'Articolo 12, comma 12.1, lettera b), il GME può segnalare, in qualsiasi momento alle autorità competenti, comportamenti che siano tali da incidere, sia pure indirettamente, sul regolare funzionamento della P-GO.
- 3.3 Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del Regolamento e delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

- 3.4 Gli operatori sono tenuti a conformare i propri comportamenti sulla P-GO agli ordinari principi di correttezza e buona fede.
- 3.5 Il GME predisporre le proposte di modifica del Regolamento e le rende note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni. Tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmette le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'Autorità per l'approvazione.
- 3.6 La procedura di cui al precedente comma 3.5 non si applica nel caso di interventi urgenti di modifica del Regolamento, finalizzati a salvaguardare il regolare funzionamento della P-GO. In questo caso la modifica, disposta dal GME, diviene efficace con la pubblicazione sul sito internet del GME e viene tempestivamente trasmessa all'Autorità per l'approvazione. Qualora l'Autorità non approvi la modifica, la stessa cessa di avere efficacia dalla data di comunicazione al GME della determinazione dell'Autorità. Il GME dà tempestiva comunicazione agli operatori degli esiti della procedura di approvazione mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

Articolo 4 **Disposizioni tecniche di funzionamento**

- 4.1 Le norme attuative e procedurali del Regolamento sono definite nelle Disposizioni tecniche di funzionamento (nel seguito denominate: DTF). Nel predisporre le DTF, il GME si attiene ai criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza tra gli operatori.
- 4.2 Le DTF sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione.
- 4.3 Il GME può, altresì, rendere note ai soggetti interessati versioni preliminari delle DTF, fissando contestualmente un termine entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 5 **Unità di misura e arrotondamenti**

- 5.1 Ai fini della P-GO:
 - a) l'unità di misura delle GO è il MWh;
 - b) l'unità di misura monetaria è l'Euro, con specificazione di due decimali;
 - c) l'unità di misura dei prezzi unitari delle GO è l'Euro/MWh, con specificazione di due decimali.
- 5.2 Ai fini della P-GO, tutti gli arrotondamenti si eseguono con il criterio matematico. In particolare, le cifre sono arrotondate per eccesso o per difetto all'ultimo

decimale ammesso più vicino e, nel caso si pongano a metà, sono arrotondate per eccesso.

Articolo 6 **Accesso al sistema informatico del GME**

- 6.1 L'accesso al sistema informatico del GME avviene attraverso la rete internet, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, ovvero attraverso eventuali ulteriori modalità ivi previste.

Articolo 7 **Corrispettivi per i servizi erogati dal GME**

- 7.1 Gli operatori del M-GO a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO negoziata sul M-GO.
- 7.2 Gli operatori della PB-GO a fronte del servizio fornito dal GME, sono tenuti al versamento, a favore dello stesso, dei seguenti corrispettivi:
- a) un corrispettivo di accesso;
 - b) un corrispettivo fisso annuo;
 - c) un corrispettivo per ogni GO registrata sulla PB-GO.
- 7.3 Con riferimento alle transazioni registrate ai sensi del successivo Titolo III, Capo II, Sezione II, il corrispettivo di cui al precedente comma 7.2, lettera c) non si applica agli operatori acquirenti assegnatari.
- 7.4 La misura dei corrispettivi, di cui ai precedenti commi 7.1 e 7.2, definita annualmente dal GME, è approvata dall'Autorità, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, ed è pubblicata sul sito internet del GME.

Articolo 8 **Informazioni sulla P-GO**

- 8.1 I dati ed i risultati del M-GO e della PB-GO, a livello aggregato, sono di pubblico dominio e sono pubblicati sul sito internet del GME. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati della P-GO che lo riguardano direttamente.

- 8.2 Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, sui dati delle offerte presentate sul M-GO ovvero sulle informazioni relative alle registrazioni concluse sulla PB-GO, il GME mantiene il riserbo per un periodo di almeno dodici mesi.
- 8.3 Il GME trasmette al GSE unicamente le informazioni necessarie per le attività di propria competenza.

Articolo 9 **Comunicazione e pubblicazione di dati e di informazioni**

- 9.1 Ove non diversamente disposto, la comunicazione e la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal Regolamento sono effettuate per via telematica. In particolare:
- a) la comunicazione ad un operatore avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione del sistema informatico del GME il cui accesso è riservato all'operatore medesimo;
 - b) la pubblicazione avviene attraverso la messa a disposizione di dati e di informazioni sulla sezione ad accesso non riservato del sistema informatico del GME.
- 9.2 Le offerte presentate dagli operatori sul M-GO ovvero le richieste di registrazione presentate sulla PB-GO si considerano ricevute alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico del GME.
Ogni altra comunicazione si considera ricevuta:
- a) nel giorno e nell'ora di ricezione, se pervenuta tra le ore 08,00 e le ore 17,00 di un giorno lavorativo;
 - b) alle ore 08,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se pervenuta tra le ore 17,00 e le ore 24,00 di un giorno lavorativo, ovvero tra le ore 00,00 e le ore 24,00 di un giorno non lavorativo;
 - c) alle ore 08,00 del giorno di ricezione, se pervenuta tra le ore 00,00 e le ore 08,00 di un giorno lavorativo.
- 9.3 Ai fini della determinazione dell'orario di ricezione di una comunicazione fa fede l'orario del protocollo del GME. Nel caso in cui una comunicazione avvenga per via telematica, fa fede l'orario del sistema informatico del GME.

Articolo 10 **Sicurezza di accesso**

- 10.1 Gli operatori accedono alla P-GO attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.

10.2 Gli operatori sono tenuti a custodire ed a mantenere riservati i codici di accesso e ogni altro dato o strumento necessario per l'accesso al sistema informatico del GME.

TITOLO II AMMISSIONE ALLA P-GO

Articolo 11 Requisiti di ammissione

- 11.1 Possono partecipare alla P-GO i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero i soggetti che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.
- 11.2 Non possono partecipare al M-GO:
- a) coloro i quali siano stati esclusi dallo stesso, nel corso dei sessanta mesi precedenti la presentazione della nuova domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto alla successiva lettera b) e salvo i casi di esclusione disposta ai sensi del successivo Articolo 21;
 - b) coloro che siano stati esclusi dal M-GO nei confronti dei quali, alla data di presentazione della nuova domanda di ammissione, il GME vanti ancora un credito insoluto su tale mercato.

Articolo 12 Domanda di ammissione alla P-GO e Contratto di adesione

- 12.1 Il soggetto che intende partecipare alla P-GO presenta al GME, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF:
- a) una "Domanda di ammissione alla P-GO", redatta secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato A) e corredata della documentazione indicata al successivo Articolo 13;
 - b) copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla P-GO", redatto secondo l'apposito modello allegato al Regolamento (Allegato B).
- 12.2 Nella domanda di ammissione di cui al precedente comma 12.1, il soggetto richiedente deve indicare se intende partecipare al M-GO o alla PB-GO ovvero ad entrambi i sistemi componenti la P-GO.

Articolo 13 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione alla P-GO

- 13.1 Nel caso in cui il soggetto che richiede l'ammissione alla P-GO sia una persona giuridica, la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero da altro soggetto munito dei necessari poteri, deve essere corredata da una dichiarazione, attestante la titolarità dei poteri di rappresentanza, resa ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero da altra documentazione equivalente sulla base della quale il GME effettuerà una valutazione di equivalenza sostanziale.

- 13.2 Nei casi in cui la documentazione indicata al precedente comma 13.1, sia già in possesso del GME, il soggetto interessato è esentato dal produrla, presentando una dichiarazione contenente l'indicazione di tale circostanza, la data di invio al GME della documentazione medesima, nonché la conferma dell'attualità dei contenuti della stessa.

Articolo 14 **Procedura di ammissione**

- 14.1 Entro quindici giorni di calendario dalla data di ricezione della domanda, verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, nonché la regolarità della documentazione presentata, il GME comunica al soggetto interessato l'ammissione ovvero il rigetto della domanda; in quest'ultimo caso il GME fornisce adeguata motivazione. Tale comunicazione è effettuata secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 14.2 Al fine della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 11, comma 11.1, il GME può richiedere al soggetto interessato di fornire idonea documentazione.
- 14.3 Nel caso in cui la documentazione sia irregolare o incompleta, il GME comunica al soggetto interessato, secondo le modalità definite nelle DTF, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la documentazione medesima, nonché il termine entro cui provvedere a tali adempimenti. Tale comunicazione sospende il termine di cui al precedente comma 14.1, che riprende a decorrere dalla ricezione, da parte del GME, della documentazione regolarizzata o completata.
- 14.4 Con il provvedimento di ammissione viene riconosciuta la qualifica di operatore della P-GO e vengono indicati i sistemi, M-GO e/o PB-GO, nei quali il soggetto è ammesso ad operare.

Articolo 15 **Ammissione del GSE alla P-GO**

- 15.1 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 14, la qualifica di operatore della P-GO è attribuita di diritto al GSE.
- 15.2 Con apposita convenzione tra il GME ed il GSE possono essere previste specifiche modalità di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni conseguenti alla partecipazione del GSE alla P-GO, alternative a quelle di cui al successivo Titolo IV, aventi la stessa efficacia delle garanzie ivi previste.

Articolo 16
Elenco degli operatori ammessi alla P-GO

- 16.1 Gli operatori ammessi alla P-GO, secondo quanto previsto ai precedenti Articolo 14 e Articolo 15, sono inseriti in un apposito “Elenco degli operatori ammessi alla P-GO”, formato e tenuto dal GME nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
- 16.2 Per ciascun operatore, l’Elenco degli operatori ammessi alla P-GO contiene:
- a) codice di identificazione dell’operatore;
 - b) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale, luogo di residenza e luogo di domicilio ove diverso da quello di residenza, ovvero sede legale, codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, numeri di telefacsimile, indirizzi e-mail, soggetti cui fare riferimento per eventuali comunicazioni e relativi recapiti;
 - c) stato dell’operatore: ammesso, attivo, sospeso, richiesta di esclusione pendente, escluso;
 - d) codice del conto proprietà o dei conti proprietà detenuti dall’operatore presso il registro GO;
 - e) sistema sul quale l’operatore è ammesso ad operare: M-GO e/o PB-GO;
 - f) coordinate bancarie dell’operatore;
 - g) ammontare delle garanzie finanziarie prestate a favore del GME;
 - h) regime fiscale dell’operatore.
- 16.3 Il GME pubblica, sul proprio sito istituzionale, relativamente agli operatori, i seguenti dati ed informazioni:
- a) cognome e nome, ovvero denominazione o ragione sociale;
 - b) luogo di residenza ovvero sede legale;
 - c) sistema, M-GO e/o PB-GO, sui quali è ammesso ad operare.
- 16.4 Ciascun operatore può accedere ai dati ed alle informazioni ad esso relativi contenuti nell’Elenco degli operatori ammessi alla P-GO.

Articolo 17
Dati e informazioni per la partecipazione alla P-GO

- 17.1 Ai fini della presentazione delle offerte sul M-GO, nonché delle richieste di registrazione sulla PB-GO di cui al successivo Articolo 32, comma 32.4, lettera b), ciascun operatore richiede al GME l’inserimento nell’Elenco degli operatori ammessi alla P-GO dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera f).

- 17.2 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera d) avviene a seguito dell'acquisizione da parte del GME dei dati e delle informazioni di cui al successivo Articolo 18, comma 18.2.
- 17.3 L'inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera g), avviene a seguito delle comunicazioni di cui rispettivamente ai successivi Articolo 42 e Articolo 46.
- 17.4 Alla richiesta di inserimento dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettera h), l'operatore allega una dichiarazione attestante il proprio regime IVA, secondo quanto previsto nelle DTF.
- 17.5 Successivamente alla ricezione delle richieste di cui ai precedenti commi 17.1 e 17.4, l'Elenco degli operatori ammessi alla P-GO viene aggiornato dal GME. Tale modifica produce effetti entro il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta da parte del GME.

Articolo 18
Dati e informazioni relativi agli operatori iscritti al registro GO

- 18.1 Ai fini della presentazione di offerte sul M-GO ovvero dell'effettuazione di registrazioni sulla PB-GO, gli operatori devono essere in possesso di almeno un conto proprietà attivo presso il registro GO.
- 18.2 Il GME, al fine di verificare che gli operatori siano in possesso di almeno un conto proprietà attivo presso il registro GO, entro l'avvio di ciascuna sessione del M-GO, nonché durante lo svolgimento di ciascuna fase di registrazione ovvero durante lo svolgimento di ciascuna sessione della PB-GO, acquisisce dal GSE, secondo le modalità ed entro i termini individuati dal GME ed il GSE in apposita Convenzione, l'elenco aggiornato degli operatori titolari di almeno un conto proprietà attivo presso il registro GO, con l'indicazione per ciascun operatore di almeno le seguenti informazioni:
- a) dati anagrafici;
 - b) il profilo ovvero i profili di accesso;
 - c) il codice del conto proprietà attivo corrispondente al profilo di accesso ovvero i codici dei conti proprietà attivi corrispondenti ciascuno ad ognuno dei profili di accesso;
 - d) il quantitativo delle GO giacenti sul conto proprietà attivo ovvero su ciascuno dei conti proprietà attivi, con l'indicazione delle diverse tipologie di cui al successivo Articolo 23, comma 23.3 e del relativo periodo di produzione di cui al successivo Articolo 23, comma 23.4.
- 18.3 Le informazioni di cui al precedente comma 18.2, producono effetti entro i termini indicati nelle DTF.

Articolo 19

Richiesta di informazioni

- 19.1 Il GME verifica il rispetto del Regolamento e delle DTF al fine di assicurare il regolare funzionamento della P-GO secondo i criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori. A tal fine, il GME può richiedere agli operatori ogni informazione o documento utile concernente le operazioni da questi effettuate sulla P-GO, eventualmente anche mediante la convocazione in audizione dei medesimi.
- 19.2 Il GME si riserva la facoltà di verificare il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla P-GO. A tal fine, può richiedere ulteriore documentazione ovvero l'aggiornamento di quella già presentata.

Articolo 20

Obblighi di comunicazione

- 20.1 Gli operatori sono tenuti a comunicare al GME, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, ogni variazione circa fatti, stati e qualità che sia tale da comportare la modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente Articolo 16, comma 16.2, lettere b), d), f), g) e h), dichiarati dall'operatore e inseriti nell'Elenco degli operatori ammessi alla P-GO.
- 20.2 A seguito di ogni comunicazione di cui al precedente comma 20.1, il GME aggiorna l'Elenco degli operatori ammessi alla P-GO.

Articolo 21

Esclusione su richiesta dalla P-GO

- 21.1 Ai fini dell'esclusione dalla P-GO, gli operatori presentano presso il GME o inoltrano al medesimo, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, apposita richiesta scritta, indicando la data a decorrere dalla quale l'esclusione viene richiesta, nonché i sistemi, M-GO e/o PB-GO, dai quali si richiede l'esclusione.
- 21.2 L'esclusione su richiesta decorre dalla data successiva tra le seguenti:
- a) il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del GME, della richiesta di cui al precedente comma 21.1;
 - b) la data indicata nella richiesta di cui al precedente comma 21.1.
- 21.3 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, l'esclusione su richiesta non esonera l'operatore dall'adempimento degli obblighi conseguenti agli impegni assunti sul M-GO e/o sulla PB-GO.

21.4 Durante il periodo di sospensione dalla P-GO, l'operatore non può richiedere l'esclusione ai sensi del presente Articolo.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA P-GO

Articolo 22 Articolazione della P-GO

- 22.1 Costituiscono l'insieme dei sistemi di trasferimento delle garanzie di origine il M-GO e la PB-GO.

CAPO I FUNZIONAMENTO DEL M-GO

Articolo 23 Oggetto del M-GO

- 23.1 Il M-GO ha per oggetto la contrattazione di GO tramite offerte di vendita e di acquisto.
- 23.2 Sul M-GO sono negoziate le tipologie di GO individuate al successivo comma 23.3 del valore definito nelle DTF.
- 23.3 Le tipologie di GO negoziabili sono riferibili alle seguenti fonti energetiche rinnovabili:
- a) idroelettrica;
 - b) eolica;
 - c) solare;
 - d) geotermica;
 - e) altro
- 23.4 Ciascuna delle tipologie di GO indicate al precedente comma 23.3 è ulteriormente classificata sulla base dei periodi di produzione definiti nelle DTF

Articolo 24 Modalità di negoziazione

- 24.1 Le negoziazioni sul M-GO si svolgono secondo le modalità della negoziazione continua.
- 24.2 Per ciascuna delle tipologie di GO di cui al precedente Articolo 23, comma 23.3, il GME organizza un book di negoziazione per ognuno dei periodi di produzione individuati ai sensi del precedente Articolo 23, comma 23.4.

- 24.3 Il calendario di svolgimento delle sessioni del M-GO è pubblicato dal GME sul proprio sito *internet*.
- 24.4 Gli orari di apertura e di chiusura delle sessioni del M-GO sono stabiliti nelle DTF.
- 24.5 Nei contratti di acquisto e vendita delle GO stipulati sul M-GO, controparte degli operatori è il GME.
- 24.6 Sul M-GO le quantità ed i relativi prezzi unitari si riferiscono alle GO.
- 24.7 La quantità minima negoziabile è pari ad 1 (*una*) GO.
- 24.8 L'operatore può partecipare al M-GO solo attraverso uno o più profili di accesso, individuati nelle DTF, corrispondenti rispettivamente al singolo profilo di accesso ovvero ai diversi profili di accesso con i quali l'operatore risulta registrato presso il Registro GO.
- 24.9 Qualora l'operatore disponga di più profili di accesso, la partecipazione al M-GO avviene distintamente per singolo profilo di accesso, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.

Articolo 25 **Presentazione delle offerte**

- 25.1 Le offerte di negoziazione devono essere presentate, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, con l'indicazione, almeno, delle seguenti informazioni:
- a) il codice di identificazione dell'operatore che presenta l'offerta;
 - b) la tipologia dell'offerta (acquisto/vendita);
 - c) la quantità offerta;
 - d) il prezzo unitario relativo alla quantità offerta.
- 25.2 Le quantità specificate nelle offerte di acquisto e di vendita possono assumere solo valori interi positivi.
- 25.3 Gli operatori possono presentare offerte senza limite di prezzo.
- 25.4 Gli operatori non possono presentare:
- a) offerte con limite di prezzo pari a zero o con limite di prezzo negativo;
 - b) offerte di acquisto o di vendita senza limite di prezzo nel caso in cui nel book di negoziazione non siano presenti offerte rispettivamente di vendita o di acquisto con limite di prezzo.
- 25.5 Nel book di negoziazione le offerte, verificate valide e congrue ai sensi del successivo Articolo 26 sono ordinate, sulla base del prezzo, in ordine decrescente per le offerte di acquisto e in ordine crescente per le offerte di

vendita. A parità di prezzo vale la priorità temporale di immissione dell'offerta. Le offerte senza limite di prezzo hanno priorità massima di prezzo.

- 25.6 Le offerte sono esposte sul book senza indicazione dell'operatore proponente ovvero del relativo profilo di accesso, assicurandone l'anonimato.
- 25.7 Gli operatori possono ritirare le loro offerte mediante cancellazione diretta dal book di negoziazione se non sono state soggette ad abbinamento automatico secondo quanto previsto al successivo Articolo 27.
- 25.8 Gli operatori possono modificare le offerte immesse sul M-GO qualora non siano state soggette ad abbinamento automatico per l'intera quantità, secondo quanto previsto al successivo Articolo 27. In caso di offerte parzialmente abbinate, la modifica ha valore soltanto per la parte ineseguita. Le offerte modificate perdono la priorità temporale precedentemente acquisita.

Articolo 26

Controllo di validità e verifica di congruità delle offerte

- 26.1 Il GME, a seguito della presentazione delle offerte, effettua i controlli di validità e congruità verificando che:
- a) l'operatore non è sospeso dal M-GO;
 - b) sulla base delle informazioni più recenti acquisite dal GSE ai sensi del precedente Articolo 18, comma 18.2, il conto proprietà associato al profilo di accesso attraverso il quale l'operatore ha presentato le offerte risulta attivo;
 - c) l'offerta è stata presentata con le modalità di cui al precedente Articolo 25, comma 25.1;
 - d) l'offerta riporta tutte le indicazioni di cui al precedente Articolo 25, comma 25.1;
 - e) l'offerta in acquisto è garantita ai sensi dei successivi Articolo 42 e Articolo 43;
 - f) l'offerta in vendita è garantita ai sensi dei successivi Articolo 44 e Articolo 45.
- 26.2 Il sistema informatico del GME restituisce l'esito dei controlli di validità e di congruità delle offerte di negoziazione di cui al precedente comma 26.1 e:
- a) in caso di esito negativo respinge l'immissione delle offerte nel book di negoziazione, indicandone i motivi;
 - b) in caso di esito positivo, le offerte entrano nel book di negoziazione.

Articolo 27

Negoziazione continua

- 27.1 Durante la negoziazione continua la conclusione delle transazioni avviene mediante abbinamento automatico di offerte, verificate valide e congrue ai sensi del precedente Articolo 26, di acquisto e vendita, presenti sul book di

negoziazione e ordinate secondo criteri di priorità di cui precedente Articolo 25, comma 25.5.

- 27.2 L'immissione di una offerta di acquisto con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita aventi prezzo minore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita.
- 27.3 L'immissione di una offerta di vendita con limite di prezzo determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto aventi prezzo maggiore o uguale rispetto a quello dell'offerta inserita.
- 27.4 L'immissione di una offerta di acquisto senza limite di prezzo, determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di vendita con prezzo uguale al migliore prezzo di vendita presente al momento dell'immissione dell'offerta di acquisto.
- 27.5 L'immissione di una offerta di vendita senza limite di prezzo, determina l'abbinamento a capienza con una o più offerte di acquisto con prezzo uguale al migliore prezzo di acquisto presente al momento dell'immissione dell'offerta di vendita.
- 27.6 Per ogni transazione conclusa ai sensi dei precedenti commi 27.2 e 27.3 il prezzo è quello dell'offerta avente priorità temporale.
- 27.7 Offerte di negoziazione in acquisto e in vendita non sono abbinate qualora siano state presentate dallo stesso operatore, sia attraverso lo stesso profilo di accesso sia attraverso profili di accesso diversi.
- 27.8 Nel caso di esecuzione parziale di una offerta con limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con il prezzo e la priorità temporale della offerta originaria. Nel caso di esecuzione parziale di una offerta senza limite di prezzo, la parte ineseguita viene riproposta automaticamente con la priorità temporale della offerta originaria ed il prezzo pari all'ultimo prezzo di esecuzione della parte eseguita.
- 27.9 Al termine della sessione della negoziazione continua, le offerte non abbinate vengono cancellate dal book di negoziazione.

Articolo 28 **Comunicazione degli esiti del M-GO**

- 28.1 Entro il termine definito nelle DTF, il GME pubblica gli esiti della sessione del M-GO, riportando, per ciascuna tipologia di GO e relativo periodo di produzione, almeno i seguenti dati ed informazioni:
- a) prezzo minimo e prezzo massimo della sessione;
 - b) volume scambiato nella sessione;

- c) prezzo di riferimento della sessione;
 - d) in forma anonima, volume e prezzo delle singole transazioni concluse.
- 28.2 In esito al M-GO, il GME trasmette al GSE, secondo le modalità e i termini individuati dal GME e dal GSE in apposita Convenzione, le informazioni necessarie ad effettuare, nell'ambito del registro GO, la registrazione dei quantitativi di GO corrispondenti alla somma algebrica delle offerte in acquisto e in vendita presentate da ciascun operatore, per ciascun profilo di accesso, ed accettate sul M-GO.
- 28.3 Il GSE acquisisce le informazioni di cui al precedente comma 28.2 effettua le registrazioni presso il registro GO.

Articolo 29 **Definitività delle contrattazioni**

- 29.1 Le contrattazioni di GO concluse sul M-GO sono considerate definitive e vincolanti anche ai fini della garanzia, della compensazione e della liquidazione e regolazione delle partite economiche nascenti sul M-GO, nonché dei conseguenti obblighi che ne derivano, a partire dal momento in cui le offerte in acquisto e in vendita risultino verificate valide e congrue e siano accettate nel sistema delle offerte ai sensi del precedente Articolo 27, nonché trasmesse al GSE ai sensi del precedente Articolo 28.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA PB-GO

Articolo 30 **Oggetto della PB-GO**

- 30.1 Sulla PB-GO sono registrate:
- a) secondo le modalità disciplinate nella successiva Sezione I del presente Capo II, le transazioni bilaterali tra operatori aventi ad oggetto le GO del valore definito nelle DTF, differenziate sulla base della tipologia di cui al precedente Articolo 23, comma 23.3 e del relativo periodo di produzione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4.
 - b) secondo le modalità disciplinate nella successiva Sezione II del presente Capo II, le transazioni bilaterali risultanti in esito alle procedure concorrenziali organizzate e gestite dal GSE ai sensi della Del. ARG/elt 104/11 ed aventi ad oggetto le GO, del valore definito nelle DTF, differenziate sulla base della tipologia di cui al precedente Articolo 23, comma 23.3 e del relativo periodo di produzione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4.

- 30.2 Il GME non è controparte degli operatori per tutte le registrazioni concluse attraverso la PB-GO.

SEZIONE I REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI TRA OPERATORI

Articolo 31 Giorni e orari di registrazione sulla PB-GO

- 31.1 Gli orari di svolgimento delle fasi di registrazione della PB-GO, nonché il calendario e gli orari di svolgimento delle sessioni della PB-GO sono pubblicati dal GME sul proprio sito *internet*.

Articolo 32 Modalità e termini di presentazione delle richieste di registrazione

- 32.1 Le richieste di registrazione sulla PB-GO devono essere presentate secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF.
- 32.2 L'operatore può partecipare alla PB-GO solo attraverso uno o più profili di accesso, individuati nelle DTF, corrispondenti rispettivamente al singolo profilo di accesso ovvero ai diversi profili di accesso con i quali l'operatore risulta registrato presso il Registro GO.
- 32.3 Qualora l'operatore disponga di più profili di accesso, la partecipazione alla PB-GO avviene per singolo profilo di accesso, secondo le modalità ed i termini stabiliti nelle DTF.
- 32.4 Le richieste di registrazione delle transazioni bilaterali, di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1, lettera a), possono essere presentate, in via alternativa, nella modalità:
- a) senza verifica di congruità;
 - b) con verifica di congruità.
- 32.5 L'operatore venditore che inserisce una richiesta di registrazione di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1, lettera a), deve indicare, a pena di inammissibilità, almeno le seguenti informazioni:
- a) numero, tipologia e periodo di produzione della GO oggetto della richiesta;
 - b) prezzo riferito ad 1 MWh;
 - c) operatore acquirente con relativo profilo di accesso;
 - d) la specificazione "con o senza verifica di congruità".

- 32.6 Ciascuna richiesta di registrazione è registrata sulla PB-GO con un codice di identificazione alfanumerico univoco.
- 32.7 L'operatore acquirente può accettare ovvero rifiutare una richiesta di registrazione inserita da un operatore venditore ai sensi del precedente comma 32.5.
- 32.8 Una richiesta di registrazione, inserita dall'operatore venditore ai sensi del precedente comma 32.5, può essere dallo stesso modificata ovvero cancellata, qualora la richiesta non sia stata ancora accettata da parte dell'operatore acquirente.
- 32.9 Una richiesta di registrazione, inserita da un operatore venditore ai sensi del precedente comma 32.5 e rifiutata dall'operatore acquirente, viene automaticamente cancellata.
- 32.10 Una richiesta di registrazione inserita da un operatore venditore ai sensi del precedente comma 32.5, si considera conclusa allorquando:
- a) in caso di richiesta di registrazione senza verifica di congruità, viene accettata dall'operatore acquirente e risulta valida ai sensi del successivo Articolo 33;
 - b) in caso di richiesta di registrazione con verifica di congruità, viene accettata dall'acquirente, risulta valida ai sensi del successivo Articolo 33, nonché congrua ai sensi del successivo Articolo 34, fermo restando l'esito positivo delle verifiche connesse alle ulteriori condizioni definite nelle DTF, ove applicabili.
- 32.11 Ciascuna transazione bilaterale conclusa sulla PB-GO è registrata con il codice di identificazione alfanumerico univoco della richiesta di registrazione inserita dall'operatore venditore.

Articolo 33

Verifiche di validità delle richieste di registrazione

- 33.1 Il GME effettua i controlli di validità delle richieste di registrazione, presentate dall'operatore venditore ai sensi del precedente comma 32.5 ed accettate dall'operatore acquirente, verificando che:
- a) sia l'operatore acquirente che l'operatore venditore non siano sospesi dalla PB-GO;
 - b) il conto proprietà dell'operatore venditore associato al profilo di accesso attraverso il quale tale operatore ha presentato le richieste di registrazione risulti attivo;
 - c) il conto proprietà dell'operatore acquirente associato al relativo profilo di accesso, indicato dall'operatore venditore ai sensi del precedente Articolo 32, comma 32.5, lettera c), risulti attivo;
 - d) la richiesta di registrazione è valida ai sensi del successivo comma 33.2;

- 33.2 Una richiesta di registrazione presentata durante una fase di registrazione ovvero una sessione della PB-GO è valida ai sensi del precedente comma 33.1, lettera d), qualora la quantità indicata nella richiesta sia minore o uguale della quantità di GO iscritta nel conto proprietà associato al profilo di accesso attraverso il quale l'operatore venditore ha presentato la richiesta di registrazione sulla PB-GO.
- 33.3 Ai fini delle verifiche di cui ai precedenti commi 33.1 e 33.2, il GME accede al registro GO del GSE, ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 18.
- 33.4 Il GME procede alla verifiche di validità delle richieste di registrazione presentate ai sensi del precedente comma 32.5, in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste da parte dell'operatore venditore, fatto salvo quanto stabilito nelle DTF.
- 33.5 Il GME, al termine di ciascuna fase di registrazione ovvero di ciascuna sessione della PB-GO, cancella tutte le richieste di registrazione inserite dal venditore ai sensi del precedente comma 32.5, accettate dall'acquirente e risultate non valide ai sensi del presente Articolo.

Articolo 34
**Controlli di congruità delle richieste di registrazione presentate con
verifica di congruità**

- 34.1 Per le richieste di registrazione di cui al precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera b), presentate dall'operatore venditore, accettate dall'operatore acquirente e verificate valide ai sensi del precedente Articolo 33, il GME effettua i controlli di congruità, verificando che la richiesta di registrazione è garantita secondo quanto previsto al successivo Articolo 47.
- 34.2 Il GME procede alla verifiche di congruità delle richieste di registrazione presentate, in base all'ordine temporale di presentazione delle richieste da parte dell'operatore venditore, fatto salvo quanto stabilito nelle DTF.
- 34.3 Il GME, al termine di ciascuna sessione della PB-GO, cancella tutte le richieste di registrazione inserite dal venditore, accettate dall'acquirente e verificate valide, ma non risultate congrue ai sensi del presente Articolo.

Articolo 35
Comunicazione degli esiti delle registrazioni

- 35.1 Il GME pubblica, a livello aggregato, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, almeno i seguenti dati e informazioni relativi alle registrazioni delle transazioni bilaterali di GO concluse sulla PB-GO:
- a) quantità di GO registrate con indicazione della tipologia di cui al precedente Articolo 23, comma 23.3 e del relativo periodo di produzione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4;
 - b) prezzo minimo e massimo;
 - c) prezzo medio ponderato per le quantità registrate;
- 35.2 Il trasferimento di titolarità delle GO registrate ai sensi del precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera a) si realizza contestualmente alla conclusione delle registrazioni ai sensi del precedente Articolo 32, comma 32.10, lettera a).
- 35.3 Ai fini del trasferimento della titolarità delle GO registrate ai sensi del precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera b), il GME comunica al GSE, secondo le modalità individuate dal GME e dal GSE in apposita Convenzione ed entro i termini stabiliti nelle DTF, l'avvenuta conclusione delle relative registrazioni.

Articolo 36
Definitività delle registrazioni

- 36.1 Le registrazioni concluse sulla PB-GO ai sensi della presente Sezione I sono considerate definitive e vincolanti tra gli operatori a partire dal momento in cui le transazioni inserite dall'operatore venditore ed accettate dall'operatore acquirente siano verificate valide, nel caso di richieste di registrazione di cui al precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera a), ovvero valide e congrue, nonché trasmesse al GSE ai sensi del precedente Articolo 35, comma 35.3, nel caso di richieste di registrazione di cui al precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera b).

SEZIONE II
REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI BILATERALI RISULTANTI IN ESITO ALLE
PROCEDURE CONCORRENZIALI

Articolo 37
Registrazioni degli esiti delle procedure concorrenziali

- 37.1 La registrazione delle transazioni di cui al precedente Articolo 30, comma 30.1, lettera b), è effettuata dal GSE in esito allo svolgimento delle procedure concorrenziali.

- 37.2 Ai fini delle registrazioni di cui al precedente comma 37.1, il GSE indica almeno le seguenti informazioni:
- a) numero, tipologia di GO e relativo periodo di produzione oggetto di assegnazione;
 - b) prezzo di assegnazione riferito ad 1 MWh;
 - c) operatore acquirente assegnatario con relativo profilo di accesso.
- 37.3 Le registrazioni effettuate ai sensi del presente Articolo si considerano concluse contestualmente all'inserimento delle relative transazioni bilaterali da parte del GSE nel sistema della PB-GO.

Articolo 38
Comunicazione degli esiti delle registrazioni

- 38.1 Il GME pubblica, a livello aggregato, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, almeno i seguenti dati e informazioni relativi alle registrazioni delle transazioni bilaterali di GO effettuate ai sensi del precedente Articolo 37:
- a) quantità di GO registrate con indicazione della tipologia di cui al precedente Articolo 23, comma 23.3 e del relativo periodo di produzione di cui al precedente Articolo 23, comma 23.4;
 - b) prezzo minimo e massimo;
 - c) prezzo medio ponderato per le quantità registrate.
- 38.2 Il trasferimento di titolarità delle GO assegnate in esito alle procedure concorrenziali si realizza contestualmente alla conclusione delle registrazioni delle relative transazioni ai sensi del precedente Articolo 37.

Articolo 39
Definitività delle registrazioni

- 39.1 Le registrazioni effettuate sulla PB-GO ai sensi della presente Sezione II sono considerate definitive e vincolanti tra il GSE e gli operatori acquirenti assegnatari contestualmente all'inserimento delle stesse da parte del GSE nel sistema della PB-GO ai sensi del precedente Articolo 37.

CAPO III
CONDIZIONI DI EMERGENZA E SOSPENSIONE DELLA P-GO

Articolo 40
Condizioni di emergenza

- 40.1 Si considerano condizioni di emergenza:
- a) il caso in cui il GME non sia in grado di ricevere le offerte inviate dagli operatori, attraverso le modalità di cui al precedente Articolo 25, ovvero le richieste di registrazione presentate dagli operatori ai sensi del precedente Articolo 32, ovvero il caso in cui il GSE non sia in grado di effettuare sulla PB-GO le registrazioni delle transazioni di cui al precedente Articolo 37, a causa di malfunzionamenti nei propri sistemi di telecomunicazione;
 - b) il caso in cui il GME non sia in grado di determinare, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico del GME stesso, gli esiti relativi ad una sessione del M-GO ovvero gli esiti relativi alle verifiche di validità e congruità delle richieste di registrazione accettate sulla PB-GO ovvero gli esiti relativi alle registrazioni delle transazioni di cui al precedente Articolo 37 effettuate dal GSE sulla PB-GO;
 - c) il caso in cui il GME non sia in grado di comunicare agli operatori, anche a causa di malfunzionamenti nel sistema informatico o nei sistemi di telecomunicazione del GME stesso, gli esiti relativi ad una sessione del M-GO ovvero gli esiti relativi alle verifiche di validità e congruità delle richieste di registrazione accettate sulla PB-GO ovvero gli esiti relativi alle registrazioni delle transazioni di cui al precedente Articolo 37 effettuate dal GSE sulla PB-GO.
- 40.2 Qualora si verifichi il caso di cui al precedente comma 40.1, lettera a), il GME comunica agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza, nonché il nuovo termine di apertura della sessione del M-GO, ovvero della PB-GO. Qualora entro il nuovo termine di apertura della sessione del M-GO, ovvero della PB-GO persista la condizione di emergenza, il GME procede alla momentanea sospensione delle operazioni sul M-GO, ovvero sulla PB-GO.
- 40.3 Qualora si verifichino i casi di cui al precedente comma 40.1, lettere b) e c) il GME sospende le operazioni sul M-GO ovvero sulla PB-GO e comunica agli operatori, secondo le modalità indicate nelle DTF, l'insorgere della condizione di emergenza.

Articolo 41
Sospensione della P-GO

- 41.1 Qualora ricorrano situazioni di indisponibilità del registro GO ovvero altre condizioni eccezionali individuate dal GME o comunicate dal GSE, il GME dispone la sospensione della M-GO ovvero della PB-GO, dandone comunicazione agli operatori ed informando tempestivamente l'Autorità.
- 41.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 41.1, qualora il GME rilevi andamenti anomali delle negoziazioni sul M-GO e/o delle registrazioni sulla PB-GO, ovvero comportamenti irregolari o illeciti, anche solo presunti, di uno o più operatori, comunica tempestivamente all'Autorità tali circostanze e su richiesta della stessa sospende, anche con efficacia immediata, l'operatività del M-GO e/o della PB-GO, ovvero una o più sessioni o fasi di registrazione degli stessi.
- 41.3 Il GME rende nota agli operatori la decisione della sospensione di cui ai precedenti commi 41.1 e 41.2, mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.
- 41.4 Il ripristino dell'operatività del M-GO e/o della PB-GO, sospesa ai sensi dei precedenti commi 41.1 e 41.2, è reso noto dal GME agli operatori mediante comunicazione pubblicata sul proprio sito *internet*.

TITOLO IV SISTEMI DI GARANZIA

CAPO I SISTEMI DI GARANZIA SUL M-GO

Articolo 42 Garanzie delle offerte in acquisto

- 42.1 Ai fini della presentazione di offerte di acquisto sul M-GO, ciascun operatore, rende disponibile, su un conto intestato al GME, una somma a titolo di deposito fruttifero e ne comunica l'importo al GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 42.2 Ciascun operatore, durante lo svolgimento della sessione del M-GO, può integrare il deposito di cui al precedente comma 42.1, mediante la messa a disposizione, su un conto intestato al GME, di un'ulteriore somma, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, comunicando l'importo al GME. Detto versamento ha validità ed efficacia entro un'ora a decorrere dal momento in cui è risultato accreditato sul conto corrente intestato al GME. L'accredito si considera ricevuto alla data e nell'orario risultanti dal sistema informatico dell'istituto affidatario del GME. Il GME aggiorna il deposito per un ammontare pari alla somma del deposito integrativo versato.
- 42.3 Qualora l'operatore partecipa al M-GO attraverso più profili di accesso lo stesso può ripartire, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'importo del deposito, di cui al precedente comma 42.1, come eventualmente integrato ai sensi del precedente comma 42.2, rispetto ai predetti profili. In assenza di alcuna indicazione sulla ripartizione di tale importo il GME procede secondo le modalità indicate nelle DTF.

Articolo 43 Capienza delle garanzie delle offerte in acquisto

- 43.1 Un'offerta di acquisto con limite di prezzo risulta garantita, ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera e), qualora il relativo controvalore, pari al prodotto tra la quantità inserita nell'offerta ed il prezzo inserito nell'offerta stessa, maggiorato dell'IVA ove applicabile, sia minore o uguale del deposito disponibile di cui al precedente Articolo 42, come modificato ai sensi dei successivi commi 43.3, 43.4, 43.5 e 43.6.
- 43.2 Un'offerta di acquisto senza limite di prezzo risulta garantita, ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera e), qualora il relativo controvalore,

pari al prodotto tra la quantità inserita nell'offerta ed il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul book, maggiorato dell'IVA ove applicabile, sia minore o uguale del deposito disponibile di cui al precedente Articolo 42, come modificato ai sensi dei successivi commi 43.3, 43.4, 43.5 e 43.6.

- 43.3 Ai fini delle verifiche di congruità delle offerte di cui ai precedenti commi 43.1 e 43.2, il deposito di cui al precedente Articolo 42, comma 42.1, eventualmente integrato ai sensi del precedente Articolo 42, comma 42.2, viene aggiornato al momento dell'inserimento di una offerta di acquisto:
- a) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo indicato nell'offerta e la relativa quantità, maggiorato dell'IVA ove applicabile, in ipotesi di offerte con limite di prezzo ovvero
 - b) in riduzione per un importo pari al prodotto tra il prezzo della migliore offerta in vendita presente sul book di negoziazione maggiorato dell'IVA ove applicabile, e la quantità inserita nell'offerta di acquisto, in ipotesi di offerte senza limite di prezzo.
- 43.4 Nell'ipotesi di abbinamento di una offerta di acquisto con limite di prezzo, qualora il prezzo di conclusione del contratto sia inferiore al limite di prezzo dichiarato, il GME aggiorna in aumento l'importo del deposito disponibile impegnato ai sensi del precedente comma 43.3, lettera a), per un importo pari al prodotto tra la quantità abbinata e la differenza tra il limite di prezzo dichiarato ed il prezzo di abbinamento dell'offerta, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 43.5 Al momento dell'abbinamento di una offerta di vendita il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo di abbinamento dell'offerta e la quantità abbinata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 43.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 43.3, lettera a), qualora una offerta di acquisto non ancora abbinata venga cancellata, il deposito disponibile dell'operatore viene aggiornato in aumento per un importo pari al prodotto tra il prezzo e la quantità indicati nell'offerta cancellata, maggiorato dell'IVA ove applicabile.
- 43.7 Nei casi di cui al precedente Articolo 42, comma 42.3, le verifiche di congruità, effettuate ai sensi dei precedenti commi 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5 e 43.6, sono riferite alla quota parte dell'ammontare del deposito associata al profilo di accesso con il quale l'operatore presenta sul M-GO le offerte di acquisto oggetto di verifica.
- 43.8 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 51, il GME procede alla restituzione dell'ammontare del deposito disponibile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

- 43.9 Il GME liquida trimestralmente gli interessi maturati dall'operatore sul deposito disponibile. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse riconosciuto dall'istituto affidatario del GME.

Articolo 44
Garanzie delle offerte in vendita

- 44.1 Ai fini delle verifiche di cui al precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera f), il GME acquisisce dal GSE, ai sensi di quanto previsto al precedente Articolo 18, le informazioni relative alle quantità di GO iscritte nei conti proprietà detenuti dagli operatori presso il registro GO.

Articolo 45
Capienza delle garanzie delle offerte in vendita

- 45.1 Un'offerta di vendita presentata da un operatore durante la sessione del M-GO risulta garantita, ai sensi del precedente Articolo 26, comma 26.1, lettera f), qualora la quantità indicata nell'offerta sia minore o uguale della quantità di GO iscritta nel conto proprietà associato al profilo di accesso attraverso il quale l'operatore partecipa al M-GO, maggiorata delle quantità di GO acquistate durante il corso della medesima sessione del M-GO relativamente al medesimo conto proprietà.

CAPO II
SISTEMI DI GARANZIA SULLA PB-GO

Articolo 46
Garanzie delle richieste di registrazione presentate con verifica di congruità

- 46.1 Le richieste di registrazione presentate nella modalità di cui all'Articolo 32, comma 32.4, lettera b), sono garantite da ciascun operatore acquirente, secondo quanto previsto al successivo comma 46.2.
- 46.2 Ai fini del precedente comma 46.1, l'operatore acquirente rende disponibile su un conto intestato al GME una somma a titolo di deposito fruttifero secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF e ne comunica l'importo al GME.
- 46.3 Qualora l'operatore acquirente partecipi alla PB-GO attraverso più profili di accesso lo stesso può ripartire, secondo le modalità ed i termini definiti nelle DTF, l'importo del deposito, di cui al precedente comma 46.2, rispetto ai predetti profili. In assenza di alcuna indicazione sulla ripartizione di tale importo il GME procede secondo le modalità indicate nelle DTF.

Articolo 47

Capienza delle garanzie delle richieste di registrazione presentate con verifica di congruità

- 47.1 Una richiesta di registrazione risulta garantita ai sensi del precedente Articolo 34 qualora il controvalore della richiesta di registrazione accettata, maggiorato dell'IVA, ove applicabile, sia inferiore ovvero uguale all'importo del deposito a garanzia di cui al precedente Articolo 46, eventualmente:
- a) incrementato del controvalore delle transazioni bilaterali di cui al precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera b), concluse in vendita, fatto salvo quanto stabilito nelle DTF, e/o
 - b) ridotto del controvalore delle transazioni bilaterali di cui al precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera b), concluse in acquisto.
- 47.2 Nei casi di cui al precedente Articolo 46, comma 46.3, le verifiche di congruità, effettuate ai sensi del precedente comma 47.1, sono riferite alla quota parte dell'ammontare del deposito associata al profilo di accesso, indicato dall'operatore venditore ai sensi del precedente Articolo 32, comma 32.5, attraverso il quale l'operatore acquirente accetta le richieste di registrazione oggetto di verifica.

TITOLO V

FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SULLA P-GO

Articolo 48

Applicazione dei corrispettivi per i servizi erogati dal GME

- 48.1 I corrispettivi di accesso ed i corrispettivi fissi annui, di cui rispettivamente al precedente Articolo 7, comma 7.1, lettera a) e lettera b) e comma 7.2, lettera a) e lettera b), maggiorati dell'IVA ove applicabile, sono fatturati secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 48.2 Il GME fattura ad ogni operatore gli importi relativi ai corrispettivi dovuti per la contrattazione sul M-GO ovvero per la registrazione sulla PB-GO delle garanzie di origine, previsti rispettivamente dai precedenti Articolo 7, comma 7.1, lettera c) e Articolo 7, comma 7.2, lettera c), maggiorati dell'IVA ove applicabile, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 48.3 Gli operatori effettuano il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti commi 48.1 e 48.2, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

CAPO I
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI
PAGAMENTI SUL M-GO

SEZIONE I
FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE SUL M-GO

Articolo 49
Periodo di fatturazione

49.1 Il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul M-GO è definito nelle DTF.

Articolo 50
Fatturazione

- 50.1 Per ogni periodo di fatturazione, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, il GME:
- a) fattura ad ogni operatore proprio debitore, gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso sul M-GO ai sensi del precedente Articolo 27;
 - b) comunica ad ogni operatore proprio creditore, gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso sul M-GO ai sensi del precedente Articolo 27.
- 50.2 A seguito delle comunicazioni di cui al precedente comma 50.1, lettera b), gli operatori emettono fattura, per gli importi indicati, nei confronti del GME.
- 50.3 I termini e le modalità della fatturazione nei confronti del GME, di cui al precedente comma 50.2 sono definiti nelle DTF.
- 50.4 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 50.1 e 50.2 sono rese disponibili agli operatori, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.
- 50.5 Le fatture e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 50.1 e 50.2 evidenziano almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a) le quantità di GO negoziate;
 - b) il prezzo a cui le quantità di cui alla precedente lettera a) sono state negoziate;
 - c) le partite fiscali;
 - d) l'importo totale.

SEZIONE II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SUL M-GO

Articolo 51
Pagamenti degli operatori nei confronti del GME

- 51.1 Il GME soddisfa i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori sul M-GO secondo le modalità e entro i termini definiti nelle DTF utilizzando fino a capienza il deposito disponibile dagli stessi versato ai sensi del precedente Articolo 42.

Articolo 52
Pagamenti del GME nei confronti degli operatori

- 52.1 Il GME effettua i pagamenti nei confronti degli operatori propri creditori sul M-GO per un importo pari al controvalore delle transazioni secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

CAPO II
REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI SULLA PB-GO

Articolo 53
Pagamento a favore degli operatori venditori

- 53.1 Con riferimento alle richieste di registrazione di cui al precedente Articolo 32, comma 32.4, lettera b), il GME, entro i termini stabiliti nelle DTF, effettua, relativamente a ciascuna registrazione conclusa, il pagamento a favore dell'operatore venditore a valere sul deposito disponibile dell'operatore acquirente di cui al precedente Articolo 46.
- 53.2 Al termine dei pagamenti di cui al precedente comma 53.1, il GME restituisce a ciascun operatore acquirente, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, il residuo, se positivo, del deposito a garanzia di cui al precedente Articolo 46, salvo diversa indicazione dell'operatore medesimo, da effettuarsi secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF.

TITOLO VI
MISURE DISCIPLINARI, CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE

CAPO I
VIOLAZIONI E MISURE DISCIPLINARI

Articolo 54
Violazioni del Regolamento e delle DTF

- 54.1 Sono considerate violazioni del Regolamento e delle DTF i seguenti comportamenti:
- a) la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia nell'utilizzo dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte ovvero di presentazione delle richieste di registrazione;
 - b) il ricorso pretestuoso allo strumento delle contestazioni di cui al successivo Capo II del presente Titolo;
 - c) la diffusione presso terzi di informazioni riservate relative ad operatori terzi, o all'operatore stesso, e riguardanti, in particolare, i codici di accesso al sistema informatico del GME, ogni altro dato necessario per l'accesso al sistema informatico del GME e il contenuto delle offerte ovvero delle richieste di registrazione presentate da operatori terzi al GME, salvo che ciò avvenga per l'adempimento di obblighi imposti da leggi, regolamenti o provvedimenti di autorità competenti;
 - d) il tentativo di accesso non autorizzato ad aree riservate del sistema informatico del GME;
 - e) tutte le forme di utilizzo, a fini dolosi, dei sistemi di comunicazione e di invio delle offerte;
 - f) ogni altro comportamento contrario agli ordinari principi di correttezza e buona fede di cui al precedente Articolo 3, comma 3.4, tra i quali la presentazione di offerte sul M-GO o di registrazioni sulla PB-GO ovvero la diffusione di informazioni che potrebbero alterare l'andamento ed il corretto funzionamento della P-GO e/o determinare una distorsione dei prezzi nonché degli esiti della P-GO stessa.

Articolo 55
Misure disciplinari

- 55.1 Il GME, qualora verifichi la sussistenza delle violazioni di cui al precedente Articolo 54, adotta nei confronti dell'operatore, nel rispetto del principio di uguaglianza e parità di trattamento, tenuto conto della gravità della violazione, dell'eventuale recidiva e secondo la gradualità di cui al successivo Articolo 56, le seguenti misure disciplinari:

- a) richiamo scritto in forma privata;
- b) pena pecuniaria;
- c) sospensione dell'operatore dal M-GO e/o dalla PB-GO;
- d) esclusione dell'operatore dal M-GO.

- 55.1 bis Qualora sia adottata la misura disciplinare della pena pecuniaria e la stessa non sia stata pagata dall'operatore entro i sei mesi successivi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal M-GO e/o dalla PB-GO fino all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.
- 55.2 Nel caso in cui siano adottate le misure disciplinari della sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO o dell'esclusione dal M-GO, all'operatore può essere concesso, sotto il controllo del GME, di effettuare la chiusura delle operazioni ancora aperte, nonché l'effettuazione delle eventuali operazioni a questa imprescindibilmente connesse.
- 55.3 Rilevata una presunta ipotesi di violazione, il GME invia all'operatore una comunicazione contenente:
- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
 - b) la fissazione di un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'eventuale presentazione di memorie e documenti e per l'eventuale richiesta di audizione.
- 55.4 Qualora l'operatore richieda l'audizione, ovvero qualora il GME ritenga necessaria tale audizione, il GME fissa la data della stessa dandone tempestiva comunicazione all'operatore. Nel caso in cui l'operatore non partecipi all'audizione, e questa non sia differita ad altra data qualora ricorrano giustificati motivi, il GME procede sulla base degli elementi acquisiti. In caso di differimento dell'audizione, questa non potrà comunque aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.
- 55.5 Il GME, sulla base degli elementi acquisiti, adotta l'eventuale misura disciplinare, ovvero dispone l'archiviazione della procedura, entro trenta giorni dall'audizione o, nel caso in cui quest'ultima non sia stata richiesta o non sia stata ritenuta necessaria dal GME, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma 55.3.
- 55.6 Qualora le presunte ipotesi di violazione siano tali da porre in imminente pericolo il corretto funzionamento della P-GO, il GME in via cautelativa può sospendere l'operatore dal M-GO e/o dalla PB-GO durante l'espletamento del procedimento disciplinare.
- 55.7 La misura disciplinare, adeguatamente motivata, ovvero l'archiviazione, è comunicata all'operatore interessato. L'eventuale misura disciplinare adottata è comunicata, per conoscenza, al GSE ed all'Autorità.

Articolo 56
Gradualità delle misure disciplinari

- 56.1 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a colpa dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) richiamo scritto in forma privata;
 - b) sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO è disposta per un periodo di un mese.
- 56.2 Nel caso in cui le violazioni di cui al precedente comma 56.1 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-GO, il GME può sospendere l'operatore dal M-GO e/o dalla PB-GO, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a un anno. In caso di recidiva, la sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO è disposta per un periodo di un anno.
- 56.3 Nei casi in cui le violazioni siano dovute a dolo dell'operatore, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi. In caso di recidiva, la sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO è disposta per un periodo di diciotto mesi.
 - b) esclusione dal M-GO.
- 56.4 Nei casi in cui le violazioni di cui al precedente comma 56.3 abbiano determinato turbative al corretto funzionamento della P-GO, il GME può adottare le seguenti misure disciplinari:
- a) sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO per un periodo non inferiore a diciotto mesi e non superiore a tre anni. In caso di recidiva, la sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO è disposta per un periodo di tre anni;
 - b) esclusione dal M-GO.
- 56.5 In alternativa alla misura disciplinare della sospensione dal M-GO e/o dalla PB-GO di cui ai precedenti commi 56.1, lettera b), 56.2, 56.3, lettera a) e 56.4, lettera a), il GME può applicare una pena pecuniaria non inferiore ad euro ventimila/00 e non superiore ad euro centomilioni/00, determinata sulla base dell'entità e della gravità del danno conseguente alla violazione. Qualora l'operatore non abbia effettuato il pagamento della pena pecuniaria entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di tale misura disciplinare, il GME può altresì sospendere l'operatore medesimo dal M-GO e/o dalla PB-GO fino alla data di avvenuto pagamento della pena pecuniaria precedentemente adottata.

Articolo 57
Sospensione per inadempimento di obblighi di comunicazione e per mancato pagamento del corrispettivo

- 57.1 Oltre che nei casi previsti al precedente Articolo 56, il GME sospende l'operatore dalla P-GO, ovvero applica nei confronti di quest'ultimo la pena pecuniaria di cui al precedente Articolo 56, comma 56.5, nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1, ovvero le informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1 non consentano al GME di reperire l'operatore, ovvero quest'ultimo non fornisca le informazioni o la documentazione richiesta ai sensi del precedente Articolo 19, comma 19.2. La sospensione è disposta fino alla data di ricezione, da parte del GME, della comunicazione di cui al precedente Articolo 20, comma 20.1 o delle informazioni o documentazione di cui al precedente Articolo 19, comma 19.2, ovvero fino alla data in cui l'operatore si renda nuovamente reperibile sulla base delle informazioni comunicate ai sensi del precedente Articolo 20, comma 20.1;
 - b) nel caso in cui l'operatore non adempia all'obbligo di pagamento dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, secondo quanto previsto al precedente Articolo 48. La sospensione è disposta, relativamente alla PB-GO fino alla data dell'avvenuto adempimento di tale obbligo da parte dell'operatore e, relativamente al M-GO per un periodo non superiore a sei mesi, decorso inutilmente il quale, è disposta l'esclusione dell'operatore dal M-GO.
- 57.2 Il GME su richiesta del GSE sospende l'operatore dalla P-GO, qualora l'operatore stesso risulti inadempiente nei confronti del GSE stesso.

Articolo 58
Pubblicità delle misure disciplinari

- 58.1 Il GME dà notizia in forma anonima dell'adozione delle misure disciplinari di cui al precedente Articolo 55, comma 55.1, lettere b), c) e d), pubblicando le stesse ad eccezione delle parti confidenziali, sul proprio sito internet, decorsi almeno trenta giorni dalla comunicazione della misura disciplinare all'operatore interessato, salvo che la questione sia stata proposta avanti il Collegio arbitrale. In quest'ultimo caso, l'adozione della misura disciplinare è resa pubblica solo qualora confermata dal Collegio arbitrale.

Articolo 59
Impugnazione del diniego di ammissione alla P-GO e delle misure disciplinari

- 59.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 66, avverso il diniego di ammissione alla P-GO, ovvero avverso le misure disciplinari di cui al precedente

Articolo 55, comma 55.1, l'operatore può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale. Il procedimento arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento di diniego ovvero della misura disciplinare.

CAPO II CONTESTAZIONI RELATIVE ALLA P-GO

Articolo 60 Modalità di inoltro e contenuto minimo delle contestazioni

- 60.1 Le contestazioni relative alla P-GO sono inoltrate, a pena di inammissibilità, per via telematica, nei termini indicati al presente Capo e utilizzando appositi moduli disponibili nel sistema informatico del GME.
- 60.2 Ogni contestazione deve riportare, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei seguenti elementi:
- a) codice di identificazione dell'offerta ovvero della richiesta di registrazione oggetto della contestazione, come attribuito dal sistema informatico del GME, ovvero di altro riferimento che ne consenta l'univoca identificazione;
 - b) decisione del GME oggetto della contestazione;
 - c) descrizione sintetica dei motivi alla base della contestazione.

Articolo 61 Contestazione dell'esito del controllo di validità e della verifica di congruità delle offerte e delle richieste di registrazione

- 61.1 L'operatore può contestare l'esito dei controlli e delle verifiche di cui ai precedenti, Articolo 26, Articolo 33 e Articolo 34 inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tale esito viene comunicato all'operatore.

Articolo 62 Contestazione dell'esito del M-GO

- 62.1 L'operatore può contestare l'esito del M-GO, relativamente agli esiti del processo di accettazione delle offerte e di determinazione dei prezzi a cui tali offerte sono valorizzate, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui tali esiti sono comunicati all'operatore.

Articolo 63
Contestazione delle operazioni di fatturazione

- 63.1 L'operatore può contestare l'esito delle operazioni di fatturazione di cui al Titolo V, Capo I, inviando una comunicazione al GME entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di emissione della fattura o di invio delle comunicazioni di cui al precedente Articolo 50, comma 50.1.
- 63.2 Nel caso di cui al precedente comma 63.1, il GME sospende i pagamenti relativi alle operazioni oggetto di contestazione. Sulle somme risultanti dovute in esito alle contestazioni, sono riconosciuti gli interessi di mora nella misura pari al tasso di interesse legale.

Articolo 64
Verifica delle contestazioni

- 64.1 Il GME comunica all'operatore interessato l'esito della verifica delle contestazioni di cui ai precedenti Articolo 61, Articolo 62 e Articolo 63 entro le ore 16,00 del secondo giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione di tali contestazioni.
- 64.2 Qualora una contestazione di cui ai precedenti Articolo 61 e Articolo 62, relativa ad un'offerta sul M-GO ovvero ad una richiesta di registrazione PB-GO non risultata valida o congrua, ovvero ad un'offerta non accettata sul M-GO, sia accolta in quanto la decisione del GME oggetto della contestazione risulta essere stata viziata da errore od omissione imputabile al GME, nel caso in cui l'offerta ovvero la stessa richiesta di registrazione sarebbe stata accettata in assenza della decisione del GME oggetto della contestazione, il GME riconosce all'operatore interessato un importo a titolo di indennizzo non superiore ad euro diecimila/00.
- 64.3 L'accettazione dell'importo riconosciuto dal GME, a titolo di indennizzo, ai sensi del precedente comma 64.2, comporta la rinuncia, da parte dell'operatore, ai rimedi di risoluzione delle controversie previsti al successivo Capo III del presente Titolo.

- 64.4 Il limite previsto al precedente comma 64.2 si applica, con riferimento alle contestazioni ivi indicate ed alle eventuali controversie da queste derivanti, anche alle determinazioni in esito alle procedure di arbitrato di cui ai successivi Articolo 65 e Articolo 66, comma 66.2.
- 64.5 Nel caso in cui una contestazione di cui al precedente Articolo 63 sia accolta, il GME provvede alle conseguenti rettifiche.
- 64.6 L'accoglimento di una contestazione non comporta la modifica dell'esito della sessione del M-GO, della sessione ovvero della fase di registrazione della PB-GO a cui essa si riferisce.

CAPO III CONTROVERSIE

Articolo 65 Collegio arbitrale

- 65.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 66, comma 66.1, qualunque controversia insorta tra il GME e gli operatori relativa all'interpretazione e all'applicazione del Regolamento e delle DTF è risolta da un Collegio arbitrale.
- 65.2 Il Collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dal GME, uno nominato dall'operatore e un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti, ovvero in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.
- 65.3 Il Collegio arbitrale decide secondo diritto ed il procedimento arbitrale è svolto secondo le disposizioni contenute agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
- 65.4 Il Collegio arbitrale ha sede in Roma presso la sede del GME.
- 65.5 Qualora l'operatore non accetti l'esito della verifica delle contestazioni di cui al precedente Articolo 64 può proporre ricorso avanti il Collegio arbitrale, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della verifica della relativa contestazione.

Articolo 66
Risoluzione delle controversie

- 66.1 Le controversie aventi ad oggetto il mancato pagamento, anche parziale:
- a) dei corrispettivi di cui al precedente Articolo 7, commi 7.1 e 7.2;
 - b) degli importi di cui al precedente Articolo 55, comma 55.1, lettera b);
 - c) dell'importo di cui al precedente Articolo 56, comma 56.5
- sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano.
- 66.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 66.1, su richiesta di uno dei soggetti interessati, le controversie tra il GME e gli operatori e tra gli operatori sono risolte mediante il ricorso a procedure di arbitrato disciplinate dall'Autorità.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67 Movimentazione dei conti proprietà dell'operatore

- 67.1 Nell'ambito del sistema informatico del GME gli operatori che dispongano di più profili di accesso possono movimentare le GO nella propria disponibilità da un proprio conto proprietà ad un altro proprio conto proprietà, associati ciascuno ad ognuno dei predetti profili, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF.

Articolo 68 Funzionamento del sistema informatico

- 68.1 In caso di disfunzioni tecniche del sistema informatico, il GME può sospendere, prorogare o chiudere anticipatamente una sessione del M-GO, una sessione ovvero una fase di registrazione della PB-GO .
- 68.2 Al fine di garantire e salvaguardare il buon funzionamento tecnico, nonché un utilizzo efficiente del sistema informatico del GME, ed, in generale, il regolare funzionamento della P-GO, il GME può imporre limiti alla immissione, alla cancellazione ed alla modifica di offerte o di richieste di registrazione, nonché limitare il numero di collegamenti di ciascun operatore o di specifiche categorie di operatori al sistema informatico del GME.



Allegato A

Modello di domanda di ammissione alla P-GO

Domanda di ammissione alla P-GO, di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera a), del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine.

Il sottoscritto
(nome e cognome)
nato/a a il
residente in (prov.),
(indirizzo)
C.F., P.I.
numero telefonico, numero di tele facsimile
indirizzo e-mail.....

ovvero

La società /altro
(denominazione o ragione sociale)
con sede legale in....., (prov.),
(indirizzo)
C.F., P.I.
numero telefonico, numero di telefacsimile
indirizzo e-mail
in persona di....., in qualità di.....
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CONSIDERATO CHE

- l'organizzazione e le modalità di gestione del M-GO e della PB-GO sono definite nel Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (nel seguito: Regolamento), predisposto dal GME ai sensi dell'articolo 6, comma 6.6, della Deliberazione ARG/elt 104/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) e positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'AEEG il 22 dicembre 2011, come successivamente modificato ed integrato.
- le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito *internet* del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali del richiedente saranno trattati, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente domanda e, in caso di accettazione della stessa, per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Regolamento, mediante supporto informatico, in modo da

garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi, secondo quanto indicato nell'informativa resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento UE 679/2016 e pubblicata sul sito *internet* del GME nella pagina <http://www.mercatoelettrico.org/It/GME/Info/Privacy.aspx>.

Tutto ciò considerato,

il/la sottoscritto/a.....

ovvero

la società/*altro*

in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

CHIEDE

ai sensi dell'articolo 12, del Regolamento, l'ammissione al/alla:

M-GO

PB-GO

mediante la procedura di cui all'articolo 14 del Regolamento.

A tal fine, allega la documentazione di cui all'articolo 13 del Regolamento, che costituisce parte integrante della presente domanda, nonché copia sottoscritta del Contratto di adesione alla P-GO di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, secondo il modello allegato al medesimo.

Il/la sottoscritto/a.....

ovvero

La società/*altro*

in persona diin qualità di.....,
(legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri)

DICHIARA

- 1) di obbligarsi all'osservanza delle norme di cui al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, che dichiara di conoscere e di accettare senza alcuna condizione o riserva;
- 2) di essere dotato di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, ovvero di disporre di dipendenti o di ausiliari dotati di tale professionalità e competenza;

- 3) di prestare il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione a terzi dei suoi dati personali, nel rispetto della normativa vigente;
- 4) di prestare, altresì, il proprio consenso al fatto che i suoi dati personali potranno essere trasferiti, anche a fini statistici, dal GME ad altri soggetti che prestano servizi necessari allo svolgimento dell'attività dello stesso;
- 5) che il soggetto cui fare riferimento per eventuali comunicazioni è il/la signor/signora....., il cui recapito è il seguente
- 6) di accedere al sistema informatico del GME attraverso il/i seguente/i profilo/i operativo/i:

per il mercato GO (M-GO):

- I.
(denominazione del profilo operativo)
- II.
(denominazione del profilo operativo)
- III.
(denominazione del profilo operativo)

per la piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle GO (PB-GO):

- I.
(denominazione del profilo operativo)
- II.
(denominazione del profilo operativo)
- III.
(denominazione del profilo operativo)

- 7) (eventuale) che il/i codice/i identificativo/i del/i conto/i proprietà del Registro GO assegnato/i dal GSE è/sono:

- per il profilo operativo
(denominazione del profilo operativo)
- per il profilo operativo
(denominazione del profilo operativo)
- per il profilo operativo
(denominazione del profilo operativo)

Luogo, data

.....

Firma

.....



Allegato B

Contratto di adesione alla P-GO

Contratto di adesione alla P-GO, di cui all'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine.

TRA

Il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124, C.F. e P.I. 06208031002 (nel seguito: il GME),

E

..... la società/*altro*

(nome e cognome)

(denominazione o ragione sociale)

residente/con sede legale in, Prov.,

(indirizzo)

C.F....., P.I....., in persona di,
in qualità di(nel seguito: il Contraente);

il GME e il Contraente, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti",

PREMESSO CHE

- A. il GME è la società per azioni a cui sono affidate, *inter alia*, le attività di gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 79/99, nonché quelle di organizzazione e gestione del mercato delle GO (M-GO) e della piattaforma per la registrazione delle transazioni bilaterali delle GO (PB-GO), ai sensi dell'articolo 6, comma 6.6, della Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) ARG/elt 104/11;
- B. il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. è la società per azioni costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 79/99 e dell'articolo 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 alla quale sono affidate, *inter alia*, le attività di certificazione, emissione e trasferimento dai produttori ai venditori, delle garanzie di origine (GO), comprovanti la quantità di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi del D.M. 6 luglio 2012, e che, ai sensi della

Deliberazione ARG/elt 104/11 è chiamata a: *i.* verificare, con cadenza annuale, che ogni società di vendita si sia approvvigionata di una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile; *ii.* organizzare *procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine*, relative all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione incentivati, *secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione (...)*;

- C. ai sensi dell'articolo 6, comma 6.6, della Deliberazione dell'AEEG ARG/elt 104/11, il GME ha predisposto il Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (nel seguito: Regolamento);
- D. ai sensi dell'articolo 6, comma 6.7, della Deliberazione dell'AEEG ARG/elt 104/11, la Direzione Mercati dell'AEEG ha positivamente verificato il Regolamento in data 22 dicembre 2011, come successivamente modificato ed integrato;
- E. ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, lettera b), del Regolamento, il soggetto che intenda partecipare alla P-GO presenta al GME copia sottoscritta del "Contratto di adesione alla P-GO" (nel seguito: il Contratto);
- F. le Disposizioni tecniche di funzionamento di cui all'articolo 4 del Regolamento sono pubblicate sul sito internet del GME ed entrano in vigore dalla data di pubblicazione;
- G. ai sensi e per gli effetti del Regolamento il GME è controparte degli operatori nel mercato GO (M-GO);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Oggetto del Contratto e valore delle premesse

- 1.1 Con il presente Contratto sono definiti:
 - a) i diritti e gli obblighi del Contraente nei confronti del GME;
 - b) le condizioni alle quali il GME si impegna a prestare i servizi relativi al M-GO e alla PB-GO (nel seguito: i Servizi);

1.2 Le premesse al presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

Articolo 2

Obblighi del Contraente

2.1 Il Contraente dichiara di conoscere e di accettare, senza alcuna condizione o riserva, il Regolamento, quale risultante dalla normativa vigente. Il Contraente dichiara, altresì, di ben conoscere il sistema informatico di supporto del GME (nel seguito: il Sistema), nella sua attuale configurazione, o comunque di impegnarsi in tal senso.

2.2 Il Contraente si impegna a:

- a) rispettare il Regolamento e le Disposizioni tecniche di funzionamento e mantenersi aggiornato circa le eventuali modifiche di tali atti. Resta inteso che, qualora il Contraente non intenda accettare eventuali modifiche ed integrazioni al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento, il Contraente stesso avrà facoltà di recedere dal presente Contratto, inviandone comunicazione secondo le modalità previste e all'indirizzo indicati al successivo articolo 9, comma 9.7. Trascorsi quindici giorni dalla pubblicità legale di tali modifiche ed integrazioni, senza che il Contraente abbia comunicato il proprio intendimento di recedere dal presente Contratto, le variazioni stesse si intenderanno tacitamente accettate. L'eventuale effettuazione di negoziazioni ovvero di registrazioni sulla P-GO in pendenza del predetto termine si intenderà quale accettazione implicita delle nuove condizioni. Ad ogni modo, in nessun caso le suddette variazioni potranno costituire motivo che possa giustificare l'inadempimento del Contraente alle obbligazioni assunte sulla P-GO;
- b) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento dell'attività di negoziazione ovvero di registrazione, che siano compatibili con il Sistema, nonché aggiornarli conseguentemente ad eventuali modifiche apportate dal GME al Sistema stesso;
- c) dotarsi di sistemi tecnologici adeguati per lo svolgimento delle attività relative alla fatturazione delle partite economiche della P-GO, compatibili con il Sistema e idonei ad assicurare uno scambio corretto, tempestivo e sicuro dei dati e delle informazioni trasmesse per via telematica, nelle modalità ed entro i termini previsti dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento;

- d) dotarsi di personale in possesso di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo dei sistemi tecnologici di cui alla precedente lettera *b)* e *c)*;
- e) aderire, ove intenda partecipare al M-GO, al sistema di garanzia di cui al Titolo IV, Capo I del Regolamento ed al servizio di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo V, Capo I, Sezione II, del Regolamento stesso;
- f) aderire, ove intenda effettuare registrazioni sulla PB-GO nella modalità con verifica di congruità, al sistema di garanzia di cui al Titolo IV, Capo II, del Regolamento;
- g) aderire, ove intenda effettuare registrazioni sulla PB-GO, al sistema di regolazione dei pagamenti di cui al Titolo V, Capo II, del Regolamento;
- h) informare il GME tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile affinché lo stesso, al fine di garantire il regolare funzionamento della P-GO, possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare la mancata o inesatta prestazione dei Servizi. In particolare, il Contraente si obbliga a comunicare al GME, con la massima tempestività e nelle forme previste al successivo articolo 9, commi 9.7, il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l'integrità e la sicurezza del Sistema (quali, a titolo meramente esemplificativo, furti di documentazione riservata relativa all'accesso al Sistema o accesso abusivo ai locali del Contraente nei quali tale documentazione viene custodita);
- i) cooperare con il GME, o con i soggetti terzi da questo designati, anche permettendo l'accesso dei loro dipendenti o ausiliari ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature (*hardware* e *software*) utilizzate dal Contraente, che siano necessari per assicurare il regolare funzionamento della P-GO. Resta inteso che il GME è responsabile, ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, per i danni eventualmente arrecati in occasione della realizzazione di tali interventi;
- j) rispettare i diritti di proprietà del GME sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi da esso registrati o utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GME stesso o di terzi fornitori sui programmi *software* utilizzati per la prestazione dei Servizi;

- k) mantenere riservati e confidenziali i dispositivi di cui al successivo articolo 4, comma 4.1, ed utilizzarli, ovvero consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti appositamente incaricati, esclusivamente per l'accesso e lo svolgimento delle attività di negoziazione ovvero di registrazione sulla P-GO. Il Contraente assume, pertanto, ogni responsabilità per l'accesso abusivo alla P-GO da parte di terzi e si obbliga a tenere indenne il GME da qualsiasi danno o pericolo all'integrità o alla sicurezza del Sistema che possa verificarsi a causa della negligenza del Contraente o del proprio personale nella custodia dei suddetti dispositivi;
- l) chiedere tempestivamente al GME la disabilitazione dei dispositivi richiamati alla precedente lettera k) e l'attribuzione di nuovi o diversi dispositivi in tutti i casi in cui abbia motivo di ritenere che soggetti non autorizzati possano farne un uso improprio;
- m) manlevare e tenere indenne il GME da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dal Contraente stesso, nonché da suoi eventuali ausiliari, incaricati e collaboratori, in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare, ovvero di atti e provvedimenti emessi dal GME o da autorità competenti.

Articolo 3

Prestazioni del GME

- 3.1 I Servizi verranno prestati dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
- 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al Sistema, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all'accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
- 3.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative di prestazione dei Servizi, per effetto di modifiche o integrazioni del Regolamento o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.

- 3.4 Senza pregiudizio di quanto previsto dal Regolamento e dalle Disposizioni tecniche di funzionamento, qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (*hardware* o *software*) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema.
- 3.5 Il GME è responsabile della corretta elaborazione e trasmissione dei dati e delle informazioni inserite da terzi nel Sistema o formatisi sulla P-GO. Il GME e il Contraente si danno atto che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti da terzi che siano resi disponibili al Contraente nell'ambito della prestazione dei Servizi.
- 3.6 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete *internet*.
- 3.7 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per la prestazione dei Servizi, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
- 3.8 Il GME si impegna a rispettare i diritti di proprietà del Contraente sui dati trasmessi attraverso il Sistema e sui marchi registrati o utilizzati di cui il GME sia venuto a conoscenza.
- 3.9 Il GME si impegna a manlevare e tenere indenne il Contraente da qualsiasi danno o costo da questo eventualmente subito, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti del GME o di propri ausiliari, incaricati o collaboratori, per la gestione e l'erogazione dei Servizi in violazione del presente Contratto, del Regolamento, delle Disposizioni tecniche di funzionamento, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare applicabile al presente Contratto.

Articolo 4

Modalità di accesso al Sistema

- 4.1 Ai fini dell'accesso al Sistema, il Contraente è tenuto ad utilizzare i dispositivi di sicurezza tecnici indicati dal GME, quali, a titolo esemplificativo, codice utente, con abbinata una *password*, *smart card* o altri strumenti di *strong authentication*.
- 4.2 L'accesso al Sistema avviene in conformità a quanto stabilito nelle Disposizioni tecniche di funzionamento.

Articolo 5

Corrispettivo

- 5.1 Il Contraente pagherà per i Servizi forniti in esecuzione del presente Contratto i corrispettivi stabiliti dal GME ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento, secondo le modalità e le tempistiche definite all'Articolo 48 del Regolamento.
- 5.2 Nel caso di disattivazione totale del Sistema, tale da impedire al Contraente di effettuare le negoziazioni sul M-GO ovvero le registrazioni sulla PB-GO, i corrispettivi di cui rispettivamente all'articolo 7, comma 7.1, lettera b) e all'articolo 7, comma 7.2, lettera b) del Regolamento, sono ridotti in misura proporzionale al periodo in cui si è verificata tale disattivazione.

Articolo 6

Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito

- 6.1 Salvo quanto previsto nel Regolamento, il GME, nella prestazione dei Servizi, è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave, e, in quest'ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipulazione del presente Contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che non sussisterà alcun obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GME, ivi compresi, a titolo meramente

esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili.

- 6.2 Il Contraente dovrà comunicare al GME, a pena di decadenza, ogni pretesa di risarcimento relativa alla prestazione dei Servizi entro e non oltre quindici giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso, fornendo contestualmente una precisa indicazione delle circostanze nelle quali l'evento dannoso ed i danni si sono prodotti. La relativa documentazione di supporto dovrà essere comunicata al GME entro e non oltre venti giorni lavorativi dal giorno in cui il Contraente ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza usando l'ordinaria diligenza, del prodursi dell'evento dannoso.
- 6.3 Non sussisterà alcuna responsabilità del GME e del Contraente per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi, interruzioni della erogazione di energia elettrica o nella fornitura delle linee dedicate di trasporto dati facenti parte del Sistema, quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi.
- 6.4 E' facoltà del GME, nei casi di forza maggiore e caso fortuito, ed in generale in tutti i casi in cui l'attività del Contraente risulti potenzialmente lesiva dell'integrità o della sicurezza del Sistema, di sospendere l'accesso al Sistema stesso, senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione.

Articolo 7

Durata

- 7.1 Il presente Contratto si intende perfezionato con la sottoscrizione dello stesso da parte del Contraente e con la relativa ricezione, in originale, da parte del GME ed ha durata indeterminata. L'efficacia del Contratto è subordinata alla verifica positiva da parte del GME della completezza e correttezza della documentazione inviata dal Contraente e della sussistenza dei requisiti previsti ai fini dell'ammissione del Contraente alla P-GO. Il GME provvederà a comunicare al Contraente l'esito di tali verifiche ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento.

- 7.2 Il presente Contratto cesserà di produrre i suoi effetti al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- a) esclusione del Contraente dalla P-GO;
 - b) disattivazione totale del Sistema per effetto di modifiche delle norme applicabili;
 - c) recesso del Contraente dal presente Contratto.
- 7.3 Lo scioglimento del Contratto ai sensi del presente articolo non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

Articolo 8

Risoluzione

- 8.1 L'eventuale perdita, per qualunque causa, della qualifica di operatore, come acquisita ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento, costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, senza pregiudizio del diritto del GME di trattenere il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b) e/o il corrispettivo fisso di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera b), del Regolamento a titolo di indennizzo e fatto salvo ogni ulteriore diritto di risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Articolo 9

Clausole generali

- 9.1 L'invalidità o la nullità di una o più delle clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole, che conserveranno in ogni caso pieno vigore ed efficacia.
- 9.2 Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti in capo alle Parti non potranno essere ceduti a terzi al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente Contratto.
- 9.3 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 6, comma 6.2, il mancato o il ritardato esercizio di uno dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi del presente Contratto non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.

- 9.4 Nel caso in cui l'ammissione abbia luogo in relazione ad uno soltanto tra i sistemi di cui si compone la P-GO (M-GO o PB-GO), per il quale il Contraente ha presentato domanda di ammissione, il Contratto si considera efficace con esclusivo riferimento al sistema (M-GO o PB-GO) in cui il Contraente stesso è stato ammesso ad operare.
- 9.5 Qualsiasi modificazione al Contratto dovrà aver luogo in forma scritta.
- 9.6 Per le finalità di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso i seguenti indirizzi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma;
 --
(indirizzo)
- 9.7 Ogni comunicazione o notifica da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata a mano, anche a mezzo corriere, o trasmessa per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o via telefacsimile, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ai seguenti indirizzi:
- Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 - 00197 Roma, numero di telefacsimile +39 06 8012 4524; indirizzo *e-mail*: info@mercatoelettrico.org;
 -- ;
(indirizzo)
numero di telefacsimile....., indirizzo *e-mail*.....;
- 9.8 Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data di sottoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna, se effettuate mediante consegna a mano, ovvero nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio, se effettuate mediante telefacsimile, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica.

Articolo 10

Legge applicabile

10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 11
Controversie

11.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il GME e il Contraente in relazione al presente Contratto sarà risolta secondo le disposizioni contenute al Titolo VI del Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.

il Contraente
.....

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto: Articolo 2.2(a)) (Regolamento e disposizioni tecniche di funzionamento e loro modifiche); Articolo 2.2 (m)) (Manleva); Articoli 3.5 e 3.6 (Limitazioni di responsabilità); Articolo 6 (Limitazione delle responsabilità, decadenza, sospensione del servizio); Articolo 7 (Cessazione degli effetti del Contratto); Articolo 8 (Risoluzione); Articolo 9.2 (Divieto di cessione); Articolo 10 (Legge applicabile); Articolo 11 (Controversie).

il Contraente
.....

Roma, (data)